

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA NORD  
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

nella persona dell'Avv. Stefania Cappa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 2/2019**

nel procedimento n. 2/2019, a carico della ginnasta Giulia Conti, quale tesserata; del Tecnico Federale della S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D., Sig.ra Elena Brunori; della S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D., quale società affiliata, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, delle Sig.re Maria Bernasconi e Carlotta Giovannini, rispettivamente, quali Segretario e Presidente di Gara del Campionato di Serie D LB3 GAF; nonché dei Giudici di Gara Bianchi, Dosi, Conti, Pasquali, Ticchi e Baldassarri; procedimento instaurato a seguito della segnalazione pervenuta alla Segreteria degli Organi di Giustizia FGI il 31 marzo u.s., da parte della Sig.ra Maria Bernasconi, Segretario di Gara del Campionato di Serie D LB3 GAF, tenutosi a Rimini (RN) il 30 marzo 2019.

**IN FATTO**

La Sig.ra Maria Bernasconi, Segretario di Gara del Campionato di Serie D LB3 GAF, trasmetteva una segnalazione, alla quale era allegato il Verbale della Commissione Omologazione Gare, a mezzo posta certificata, alla Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, in relazione al Campionato di Serie D LB3 GAF, 2<sup>a</sup> prova regionale, svoltosi il 30 marzo 2019 a Rimini (RN).

Dalla segnalazione emergeva che, durante la competizione di cui sopra, anziché la ginnasta Giulia Conti della S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D, gareggiava l'atleta Evita Carlassara. Il tecnico della A.S.D. Lugo, Sig.ra Elena Brunori, non aveva segnalato la sostituzione dell'atleta, né l'assenza della ginnasta Conti al controllo tessere. L'indicazione del cambio effettuato tra le ginnaste veniva comunicato solo al termine della gara e, nella classifica finale, sebbene con punteggio azzerato, compariva il nome della ginnasta Giulia Conti anziché quello dell'atleta Elvira Carlassara, la quale, fra l'altro, non risultava essere tesserata presso la FGI per l'anno sportivo 2019. Infine, quanto alla condotta dei

Giudici di Gara, le Sig.re Lisa Bianchi e Martina Dosi, tesserate presso la S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D., si osserva che le stesse non avevano segnalato alcuna irregolarità durante lo svolgimento della gara.

A seguito di rituale atto di fissazione della data in cui si assume la pronuncia, le parti facevano pervenire le proprie difese.

Veniva altresì svolta l'istruttoria e richiesto alla Procura Federale di esprimere osservazioni in merito, con riscontro pervenuto il 9 aprile 2019.

### **IN DIRITTO**

La questione, sottoposta alla cognizione di questo Giudice, investito per competenza *ex artt.* 51 e 52 del Regolamento di Giustizia FGI, si basa sull'analisi delle norme e dei Regolamenti Federali; in particolare, il Regolamento Federale denominato "*Procedure Federali ed Indicazioni Attuative - Anno Sportivo 2019*" aggiornato al 19 febbraio 2019, prevede, con riferimento alle attività competitive e non, le modalità di iscrizione ed il loro termine, che "*per le gare di squadra gold e silver è possibile, oltre all'inserimento di un n° di atleti/e pari al 50% in più rispetto al n° max indicato dal regolamento, sostituire o inserire atleti anche al momento del controllo tessere con altri non iscritti o, spostare atleti già iscritti da una squadra all'altra. Sia nel caso della sostituzione di uno o più nominativi che nel caso non siano stati precedentemente inseriti oppure nel caso di spostamenti di atleti da una squadra all'altra, verrà applicata la tassa di euro 100,00*" e, in merito alla partecipazione alle attività federali, "*l'atleta ha l'obbligo di presentarsi in gara con la tessera federale valida per l'Anno sportivo in corso e con un documento d'identità in corso di validità*". Detto principio è sancito anche nel Regolamento Federale denominato "*Programma Tecnico GAF - Silver 2019*", in base al quale "*possono partecipare alle competizioni tutte le ginnaste in regola con il tesseramento FGI per l'anno in corso*". Nel caso di specie, Evita Carlassara, avrebbe dunque gareggiato in sostituzione della ginnasta Giulia Conti, senza essere tesserata per l'anno sportivo in corso, oltre a non risultare iscritta alla 2<sup>a</sup> prova della gara di Serie D LB3. Inoltre, la partecipazione alla competizione della Sig.ra Evita Carlassara è stata segnalata solo al termine della gara e non all'inizio della competizione, senza che il tecnico della A.S.D. Lugo, Sig.ra Elena Brunori, comunicasse alcuna sostituzione dell'atleta al momento del controllo tessere.

Orbene, va subito osservato che la Sig.ra Bernasconi, Segretario di Gara, a chiarimento della propria segnalazione, trasmetteva a questo Giudice una memoria nella quale specificava quanto segue.

Innanzitutto, in ottemperanza ai propri doveri imposti dal “*Regolamento Segretari di Gara*” riferiva di aver svolto correttamente il controllo tessere richiedendo a campione i documenti d’identità di diverse ginnaste. Precisava ancora che, al termine della competizione, i Giudici di Gara Conti e Baldassarri avevano notato la presenza di Evita Carlassara in luogo dell’atleta Giulia Conti, in quanto ricordavano la sua partecipazione a corsi ginnici e, quindi, chiedevano di verbalizzare la circostanza in questione.

Il Segretario di Gara scrupolosamente chiedeva, al fotografo della competizione, le immagini della ginnasta che confermavano l’assenza dell’atleta Conti e, quindi, l’irregolarità della partecipazione alla gara da parte di Evita Carlassara.

In relazione a quanto precede, le condotte del Segretario di Gara, del Presidente e dei Giudici Federali Giovannini, Conti, Pasquali, Ticchi e Baldassarri sono esenti da responsabilità in quanto, in ottemperanza ai loro doveri federali di tutelare il regolare svolgimento delle gare, gli stessi hanno adottato ogni misura idonea ad evitare illeciti ed hanno provveduto a segnalare al Segretario di Gara le anomalie riscontrate. In relazione agli Ufficiali di Gara, lo Statuto FGI, approvato con Delibera Giunta Nazionale CONI n. 113 del 26 marzo 2019, all’art. 8 comma 8, lett. b) e c), infatti, statuisce che gli stessi “*partecipano allo svolgimento delle manifestazioni, nella qualifica attribuita dalla FGI e con autonomia operativa per assicurarne la regolarità; svolgono le loro funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio (...)*”.

Nel caso in esame, inoltre, i Giudici Sig.re Lisa Bianchi e Martina Dosi, tesserate presso la S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D., non avevano segnalato nessuna irregolarità durante la gara.

Entrambe facevano pervenire memorie difensive, a mezzo dei propri difensori, nelle quali sostenevano di aver adempiuto ai propri doveri federali consistenti nella “*corretta valutazione dell’esercizio, senza interromperlo ed anzi nel rispetto della regolarità e della puntualità (Art. 12.3.9 lett. d del regolamento di Giuria)*”.

Osservavano altresì che nulla sapevano sulle atlete che avrebbero partecipato alla competizione, né tantomeno avevano notizie circa le vicende della Società Lugo, quali il mancato tesseramento per l’anno sportivo 2019 di Evita Carlassara o la sua partecipazione alla gara di Campionato di Serie D LB3 GAF.

Questo Giudice ritiene, quindi, che gli Ufficiali di Gara vadano esenti da responsabilità per aver agito correttamente secondo le mansioni imposte loro dal “Regolamento di Giuria” che consistono nell’*“operare all’attrezzo/i al quale è stato assegnato, con il più attento rispetto dei criteri di valutazione, con obiettività e con imparzialità, osservando le norme ed i regolamenti. L’ Ufficiale di gara inoltre: a) adempie alle direttive impartite dal Presidente di giuria; b) prende appunti sulle varie componenti di valutazione, di ogni singolo esercizio; c) esprime, sottoscrive e trasmette con celerità, la propria valutazione; d) opera affinché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e puntualità. E’ fatto divieto all’ Ufficiale di gara di: a) allontanarsi, in qualsiasi momento, dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di giuria; b) comunicare, discutere con altri il punteggio da lui espresso e quello espresso da altri Ufficiali di gara; c) riportare all’esterno quanto riservatamente discusso nelle riunioni o nei momenti di aggiornamento. (...)”*.

Orbene, quanto alla posizione della ginnasta Giulia Conti, questo Giudice ritiene che vada assolta poiché né la stessa né tantomeno i suoi familiari erano a conoscenza della sua sostituzione con altra atleta, dal momento che il Tecnico Federale della S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D., Sig.ra Elena Brunori, non li aveva informati. Circostanza che si rileva dalla memoria difensiva pervenuta a questo Giudice da parte dei difensori del Tecnico Federale in cui si legge: in primo luogo, di non aver avvisato la ginnasta Conti del cambio che avrebbe voluto effettuare ed invero, *“non aveva nemmeno ritenuto opportuno informare quest’ultima e la sua famiglia della circostanza”*; in secondo luogo, di conoscere Evita Carlassara, ma di non sapere che la stessa non fosse più tesserata per l’anno sportivo *de quo* ed in terzo luogo, che il *“non aver informato la Segreteria di gara del cambio dell’atleta è stato dovuto, ad una banale dimenticanza (...)”*.

Ad avviso di questo Giudice, la “banale dimenticanza” non può che integrare le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 4, comma 1 del Regolamento di Giustizia FGI, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, poiché la Sig.ra Brunori avrebbe quantomeno potuto telefonare alla Società prima di iscrivere la ginnasta Carlassara ed avrebbe benissimo potuto (dovuto) chiedere informazioni circa il tesseramento; avrebbe anche dovuto avvisare la ginnasta Conti e, certamente, avrebbe dovuto informare la Segreteria di Gara prima dell’inizio della competizione. Tutto ciò, invece, non è avvenuto.

A tal proposito, il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, stabilisce all’art. 4, rubricato *“Divieto di alterazione dei risultati sportivi”*, che *“E’ fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri*

*soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.”.*

Al fine della configurazione dell'illecito sportivo, *“non rileva accertare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L'illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit., secondo la quale il fatto che - a seguito di quegli atti - lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione.”* (Si veda sul punto, Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 4/2015).

In merito alla natura giuridica dell'illecito sportivo, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI hanno avuto occasione di precisare che esso non rappresenta una fattispecie *“a formazione progressiva, bensì costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si consuma con il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non sia il fisiologico risultato della gara stessa. Il vantaggio effettivo - cioè l'alterazione del risultato - non è elemento costitutivo dell'illecito, bensì mera circostanza aggravante”*. Lo stesso principio è stato riaffermato nella sentenza delle stesse Sezioni Unite del 4 agosto 2016 n. 37 e, nella successiva del 20 ottobre 2016 n. 52, in cui viene altresì specificata la differenza significativa tra la figura dell'illecito a consumazione anticipata (o di attentato) in sede penale e di quella propria dell'ambito sportivo sotto il profilo della rilevanza, nel primo ordinamento e della irrilevanza, nel secondo, della idoneità ed univocità degli atti compiuti al perseguimento del risultato.

Nel caso di specie, la circostanza che il punteggio in classifica a fine gara è stato azzerato, risulta irrilevante al fine della configurabilità dell'illecito sportivo che, quindi, è stato consumato.

In ragione di quanto precede, si ritiene applicabile la sanzione disciplinare della sospensione prevista dall'art. 12 del Regolamento di Giustizia FGI, inflitta *“da un minimo di tre mesi ad un massimo di ventiquattro mesi per le Società, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di ventiquattro mesi per i Tesserati, per le violazioni la cui gravità o le cui conseguenze non consentano l'applicazione di una sanzione monitoria.”* Tale sanzione, è costituita *“a) per la Società, dalla cessazione temporanea*

*dai diritti di cui all'art. 5 del Regolamento Organico; b) per il dirigente sociale, dalla inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F. G. I. e al C.O.N.I., a ricoprire cariche ed incarichi federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale e del C.O.N.I.; c) per il ginnasta, il tecnico, l'ufficiale di gara, dalla inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione. (...).”*

Orbene, per quanto riguarda, invece, le condotte della S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D e del suo legale rappresentante *pro tempore* (responsabile ex art. 6, comma 3 del Regolamento di Giustizia FGI), si sono poste in violazione delle disposizioni Federali in materia di regolare partecipazione alle competizioni e, quindi, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 5, lett. a) del Regolamento di Giustizia FGI; nonché degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Sussiste, infatti, la responsabilità oggettiva.

In base alle disposizioni dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia FGI, denominato “Responsabilità delle persone fisiche e delle società”, “(...) *Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; a) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società (...).*”.

Sulla nozione di responsabilità oggettiva, si è espresso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nel senso che, “*la responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati ha anche il fine di responsabilizzare le società, in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano determinati fatti ritenuti illeciti dall'ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati (...). Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, per responsabilità diretta il tesserato che si sia reso autore di un illecito ritenuto sanzionabile dall'ordinamento sportivo e, a titolo di responsabilità oggettiva, la società con la quale il soggetto ritenuto autore dell'illecito sportivo è tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la società sia estranea.*” (Si veda Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Decisione n. 58 del 24 novembre 2015).

Gli illeciti contestati alla S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D ed al suo legale rappresentante *pro tempore* risultano pacificamente consumati.

Infine si osserva che, la Sig.ra Evita Carlassara, non essendo tesserata per l'anno sportivo 2019, non è punibile perché il fatto non è stato commesso “*in costanza di tesseramento*”, come previsto dall'art. 2, comma 4 del Regolamento di Giustizia FGI, e, dunque, l'illecito è stato posto in essere al di fuori della giurisdizione di questo Giudice.

**P.Q.M.**

Lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale Area Nord così dispone:

- assolve la ginnasta Giulia Conti;
- assolve i Giudici Federali Bernasconi, Giovannini, Conti, Pasquali, Ticchi, Baldassarri, Bianchi e Dosi;
- condanna la S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D., all'esclusione del Campionato in corso e in quello successivo, per la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 5, lett. a), del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- condanna il legale rappresentante *pro tempore* della S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D., alla sanzione della sospensione per mesi 6 (sei), in regime di responsabilità solidale per la violazione di cui al punto precedente e per la violazione dell'art. 6, comma 3 del Regolamento di Giustizia;
- condanna il Tecnico Federale della S.G.A. Ginn. Art. Lugo A.S.D., Sig.ra Elena Brunori, alla sanzione di mesi 8 (otto) di sospensione.

Trasmette il presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 18 aprile 2019

*avv. Stefania Cappa*

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA NORD FGI

